

### Rischio nucleare e chimico industriale *(fonte internet)*

#### Rischio nucleare

In Italia non esistono centrali nucleari attive ma in Europa, in Nazioni confinanti o limitrofe, ve ne sono molte. Per far fronte ad eventuali emergenze nucleari il Governo ha varato il *“Piano nazionale delle misure protettive contro le emergenze radiologiche”*

, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 marzo 2010, che individua e disciplina gli interventi necessari per fronteggiare gli incidenti che avvengono in impianti nucleari al di fuori del territorio italiano, tali da richiedere azioni coordinate a livello nazionale. La gestione del sistema di allertamento nazionale è assicurata dal Dipartimento della Protezione Civile, dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale

#### **(ISPRA)**

e dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. Il meccanismo di allertamento e il flusso informativo sono assicurati attraverso il sistema di notifica internazionale

#### **(IAEA)**

, il sistema di notifica in ambito comunitario

#### **(ECURIE)**

, la comunicazione ricevuta da altri Paesi in base ad accordi bilaterali tra enti omologhi, le reti di allarme per emergenze nucleari. L'evento di natura radiologica di riferimento per l'attivazione del Piano è relativo a un incidente in una centrale entro i 200 km dal confine nazionale. In seguito alla comunicazione dell'evento, il Dipartimento fa una prima verifica della notizia in collaborazione con l'Ispra e determina la fase operativa del Piano da attivare o il rientro in una condizione ordinaria.

#### [Sfoggia il Piano nazionale](#)

#### Rischio Chimico Industriale

Il rischio chimico-industriale rientra nei pericoli legati alla presenza di siti industriali in alcune aree, spesso non lontane dagli insediamenti abitativi. La presenza sul territorio di tali stabilimenti industriali, che per la loro attività utilizzano ed hanno in deposito sostanze spesso pericolose, specifiche per la loro produzione, costituisce il **rischio industriale**. Al verificarsi di un incidente tali sostanze possono provocare incendi che sprigionando calore e fumi da combustione che possono provocare nell'uomo gravi ustioni, danni alle vie respiratorie ed intossicazioni, danni alle infrastrutture, che si manifestano con crollo o lesioni di edifici, rottura di vetri, danneggiamento di attrezzature, esplosioni. Le onde d'urto delle esplosioni possono provocare nell'uomo contusioni o gravi traumi, alle infrastrutture gravi danni, che causano il crollo di edifici o loro parti, rottura di vetri, danneggiamento degli impianti, emissioni di nubi tossiche. Tale effetto può provocare l'intossicazioni procurate da inalazioni, ingestione o contatto con la sostanza provocando malessere, lacrimazione, nausea, difficoltà respiratorie, perdita di conoscenza

,  
così come causare una contaminazione del suolo, dell'acqua e dell'atmosfera da parte delle sostanze rilasciate.

Il 10 luglio 1976, si è verificato presso la società ICMESA di Meda, in Lombardia il più grave incidente in Europa. Un reattore destinato alla produzione di triclorofenolo, che viene utilizzato nei diserbanti, perse il controllo della temperatura oltrepassando i limiti previsti. Si evitò l'esplosione del reattore ma l'alta temperatura causò una modifica della reazione in atto che produsse la nube di una sostanza in seguito classificata come diossina. Furono colpiti i comuni di Seveso, Cesano Maderno e Desio. Ma fu Seveso comune più colpito. I lavoratori e gli abitanti della zona esposti alla nube tossica ebbero ripercussioni di tipo sanitario ed il territorio adiacente rimase contaminato.

L'incidente di Seveso indusse la Comunità Europea, nel 1982 ad emanare la prima direttiva comunitaria nota come **Seveso I** (D.E del 24.6.1982 n. 501/CEE) per dotarsi di una normativa diretta a controllare i pericoli di incidenti causati da sostanze pericolose.

L'Italia recepì il provvedimento con il D.P.R. 17.5.1988 n. 175 e con il D. Lgs. 17.8.1999 n. 334, sostitutivo del precedente del 1988, rese efficace la successiva direttiva emanata dalla Comunità Europea nel 1996, detta

### **Seveso II**

(D.E. del 9.12.1996 n. 96/82). Infine

nel 2003, ulteriori disposizioni per garantire la sicurezza industriale vengono introdotti nel nostro Paese con il D.L. 21.9.2005, n. 238, rendendo valide in Italia le prescrizioni contenute nella direttiva D.E. 2003/105/CE sul "Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose".